

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 811/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2013

che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2010/30/UE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all'etichettatura di prodotti connessi al consumo energetico dotati di un notevole potenziale di risparmio energetico ma che offrono prestazioni di livelli molto diversi a parità di funzionalità.
- (2) Il consumo di energia elettrica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi misti che assicurano il riscaldamento dell'ambiente e dell'acqua rappresenta una parte considerevole della domanda globale di energia elettrica nell'Unione. Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti evidenziano notevoli disparità in termini di efficienza energetica. La possibilità di ridurre il consumo energetico è significativa e uno degli strumenti per conseguire tale obiettivo è l'associazione di tali apparecchi con dispositivi adeguati di controllo della temperatura e dispositivi solari. È quindi opportuno che i requisiti di etichettatura energetica includano gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, gli apparecchi di riscaldamento misti e gli insiemi comprendenti apparecchi di riscaldamento, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari.
- (3) Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti progettati per utilizzare combustibili gassosi o liquidi prodotti principalmente (più del 50 %) da biomassa presentano caratteristiche tecniche specifiche che richiedono analisi tecniche, economiche e ambientali supplementari. Occorre che gli

obblighi di etichettatura energetica per questi tipi di apparecchi di riscaldamento vengano fissati in una fase successiva, se necessario, in funzione dei risultati delle analisi.

- (4) È opportuno stabilire disposizioni armonizzate in materia di etichettatura e di informazioni di prodotto standard per quanto riguarda l'efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, con l'obiettivo di incentivare i produttori a migliorare l'efficienza energetica di tali apparecchi, incoraggiare gli utilizzatori finali ad acquistare prodotti più efficienti dal punto di vista energetico e contribuire al funzionamento del mercato interno.
- (5) Per quanto attiene ai notevoli risparmi energetici ed economici di ciascun tipo di apparecchio di riscaldamento, è opportuno che il presente regolamento introduca una nuova scala di etichettatura da A⁺⁺ a G per la funzione di riscaldamento d'ambiente delle caldaie per il riscaldamento d'ambiente, delle caldaie di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente a pompa di calore, delle caldaie miste e degli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore. Mentre le classi da A a G vanno attribuite ai diversi tipi di caldaie convenzionali quando non sono combinate con la cogenerazione o con tecnologie rinnovabili, è opportuno che le classi A⁺ e A⁺⁺ siano riservate a promuovere l'uso della cogenerazione e delle fonti di energia rinnovabile.
- (6) È opportuno introdurre inoltre una nuova scala di etichettatura A-G per la funzione di riscaldamento dell'acqua delle caldaie miste o degli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore, conformemente al regolamento delegato (UE) n. 812/2013, della Commissione del 18 febbraio 2013 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Cfr. la pagina 83 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO II

Classi di efficienza energetica

1. CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA STAGIONALE DEL RISCALDAMENTO D'AMBIENTE

La classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente di un apparecchio di riscaldamento, con l'eccezione delle pompe di calore a bassa temperatura e delle applicazioni a bassa temperatura per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente a pompa di calore, sono determinate sulla base della rispettiva efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente, quale indicata nella tabella 1.

Le classi di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente di una pompa di calore a bassa temperatura e di un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente a pompa di calore per un'applicazione a bassa temperatura sono determinate sulla base della rispettiva efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente, quale indicata nella tabella 2.

L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente di un apparecchio di riscaldamento è calcolata conformemente ai punti 3 e 4 dell'allegato VII per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente a pompa di calore, gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore e le pompe di calore a bassa temperatura in condizioni climatiche medie.

Tabella 1

Classi di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente degli apparecchi di riscaldamento, con l'eccezione delle pompe di calore a bassa temperatura e degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente a pompa di calore per applicazioni a bassa temperatura

| Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente | Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η_s in % |
|---|---|
| A ⁺⁺⁺ | $\eta_s \geq 150$ |
| A ⁺⁺ | $125 \leq \eta_s < 150$ |
| A ⁺ | $98 \leq \eta_s < 125$ |
| A | $90 \leq \eta_s < 98$ |
| B | $82 \leq \eta_s < 90$ |
| C | $75 \leq \eta_s < 82$ |
| D | $36 \leq \eta_s < 75$ |
| E | $34 \leq \eta_s < 36$ |
| F | $30 \leq \eta_s < 34$ |
| G | $\eta_s < 30$ |

Tabella 2

Classi di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente delle pompe di calore a bassa temperatura e degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente a pompa di calore per applicazioni a bassa temperatura

| Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente | Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η_s in % |
|---|---|
| A ⁺⁺⁺ | $\eta_s \geq 175$ |
| A ⁺⁺ | $150 \leq \eta_s < 175$ |
| A ⁺ | $123 \leq \eta_s < 150$ |
| A | $115 \leq \eta_s < 123$ |
| B | $107 \leq \eta_s < 115$ |
| C | $100 \leq \eta_s < 107$ |
| D | $61 \leq \eta_s < 100$ |
| E | $59 \leq \eta_s < 61$ |
| F | $55 \leq \eta_s < 59$ |
| G | $\eta_s < 55$ |

2. CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA DI RISCALDAMENTO DELL'ACQUA

La classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di un apparecchio di riscaldamento misto è determinata in base alla sua efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua definita nella tabella 3.

L'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di un apparecchio di riscaldamento misto è determinata a norma dell'allegato VII, punto 5.

Tabella 3

Classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua degli apparecchi di riscaldamento misti, ripartiti per i profili di carico dichiarati, η_{wh} in %

| | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A ⁺⁺⁺ | $\eta_{wh} \geq 62$ | $\eta_{wh} \geq 62$ | $\eta_{wh} \geq 69$ | $\eta_{wh} \geq 90$ | $\eta_{wh} \geq 163$ | $\eta_{wh} \geq 188$ | $\eta_{wh} \geq 200$ | $\eta_{wh} \geq 213$ |
| A ⁺⁺ | $53 \leq \eta_{wh} < 62$ | $53 \leq \eta_{wh} < 62$ | $61 \leq \eta_{wh} < 69$ | $72 \leq \eta_{wh} < 90$ | $130 \leq \eta_{wh} < 163$ | $150 \leq \eta_{wh} < 188$ | $160 \leq \eta_{wh} < 200$ | $170 \leq \eta_{wh} < 213$ |
| A ⁺ | $44 \leq \eta_{wh} < 53$ | $44 \leq \eta_{wh} < 53$ | $53 \leq \eta_{wh} < 61$ | $55 \leq \eta_{wh} < 72$ | $100 \leq \eta_{wh} < 130$ | $115 \leq \eta_{wh} < 150$ | $123 \leq \eta_{wh} < 160$ | $131 \leq \eta_{wh} < 170$ |
| A | $35 \leq \eta_{wh} < 44$ | $35 \leq \eta_{wh} < 44$ | $38 \leq \eta_{wh} < 53$ | $38 \leq \eta_{wh} < 55$ | $65 \leq \eta_{wh} < 100$ | $75 \leq \eta_{wh} < 115$ | $80 \leq \eta_{wh} < 123$ | $85 \leq \eta_{wh} < 131$ |
| B | $32 \leq \eta_{wh} < 35$ | $32 \leq \eta_{wh} < 35$ | $35 \leq \eta_{wh} < 38$ | $35 \leq \eta_{wh} < 38$ | $39 \leq \eta_{wh} < 65$ | $50 \leq \eta_{wh} < 75$ | $55 \leq \eta_{wh} < 80$ | $60 \leq \eta_{wh} < 85$ |
| C | $29 \leq \eta_{wh} < 32$ | $29 \leq \eta_{wh} < 32$ | $32 \leq \eta_{wh} < 35$ | $32 \leq \eta_{wh} < 35$ | $36 \leq \eta_{wh} < 39$ | $37 \leq \eta_{wh} < 50$ | $38 \leq \eta_{wh} < 55$ | $40 \leq \eta_{wh} < 60$ |
| D | $26 \leq \eta_{wh} < 29$ | $26 \leq \eta_{wh} < 29$ | $29 \leq \eta_{wh} < 32$ | $29 \leq \eta_{wh} < 32$ | $33 \leq \eta_{wh} < 36$ | $34 \leq \eta_{wh} < 37$ | $35 \leq \eta_{wh} < 38$ | $36 \leq \eta_{wh} < 40$ |
| E | $22 \leq \eta_{wh} < 26$ | $23 \leq \eta_{wh} < 26$ | $26 \leq \eta_{wh} < 29$ | $26 \leq \eta_{wh} < 29$ | $30 \leq \eta_{wh} < 33$ | $30 \leq \eta_{wh} < 34$ | $30 \leq \eta_{wh} < 35$ | $32 \leq \eta_{wh} < 36$ |
| F | $19 \leq \eta_{wh} < 22$ | $20 \leq \eta_{wh} < 23$ | $23 \leq \eta_{wh} < 26$ | $23 \leq \eta_{wh} < 26$ | $27 \leq \eta_{wh} < 30$ | $27 \leq \eta_{wh} < 30$ | $27 \leq \eta_{wh} < 30$ | $28 \leq \eta_{wh} < 32$ |
| G | $\eta_{wh} < 19$ | $\eta_{wh} < 20$ | $\eta_{wh} < 23$ | $\eta_{wh} < 23$ | $\eta_{wh} < 27$ | $\eta_{wh} < 27$ | $\eta_{wh} < 27$ | $\eta_{wh} < 28$ |

3. CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI SERBATOI PER L'ACQUA CALDA DI ORIGINE SOLARE, SE (PARTE DI) DISPOSITIVO SOLARE

La classe di efficienza energetica di un serbatoio per l'acqua calda di origine solare, se (parte di) dispositivo solare, è determinata in base alla dispersione definita nella tabella 4.

Tabella 4

Classi di efficienza energetica dei serbatoi per l'acqua calda di origine solare, se (parte di) dispositivo solare

| Classe di efficienza energetica | Dispersione S, in watt, con volume utile V, in litri |
|---------------------------------|--|
| A+ | $S < 5,5 + 3,16 \cdot V^{0,4}$ |
| A | $5,5 + 3,16 \cdot V^{0,4} \leq S < 8,5 + 4,25 \cdot V^{0,4}$ |
| B | $8,5 + 4,25 \cdot V^{0,4} \leq S < 12 + 5,93 \cdot V^{0,4}$ |
| C | $12 + 5,93 \cdot V^{0,4} \leq S < 16,66 + 8,33 \cdot V^{0,4}$ |
| D | $16,66 + 8,33 \cdot V^{0,4} \leq S < 21 + 10,33 \cdot V^{0,4}$ |
| E | $21 + 10,33 \cdot V^{0,4} \leq S < 26 + 13,66 \cdot V^{0,4}$ |
| F | $26 + 13,66 \cdot V^{0,4} \leq S < 31 + 16,66 \cdot V^{0,4}$ |
| G | $S > 31 + 16,66 \cdot V^{0,4}$ |